

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. **XCVIII**

N. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CONCERNENTE
« NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO
DELL'AMIANTO »

(articolo 6, comma 6, della legge 27 marzo 1992, n. 257)

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(CLÒ)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1996

12-MIN-CIA-0001-0


INDICE

| | |
|--|--------|
| Relazione sullo stato di attuazione della legge n. 257 del 1992, recante « Norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto » | Pag. 7 |
|--|--------|



*Il Ministro
dell'Industria del Commercio
e dell'Artigianato*

Roma, 30 GEN. 1996



Illustre Presidente,

ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 257/92, recante norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto, Le trasmetto la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge stessa, redatta con il contributo del Ministero della Sanità. Mi riservo di inviare, non appena perverranno, le notizie sugli adempimenti di spettanza degli altri Ministeri: Lavoro, Ricerca Scientifica e Ambiente.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

Alberto Clò

On.le

Dr.ssa Irene PIVETTI
Presidente della
Camera dei Deputati

R O M A



Il Ministro
Industria del Commercio
e dell'Artigianato
592

Roma, 30 SET. 1992

Illustre Presidente,

ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 257/92, recante norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto, Le trasmetto la relazione annuale sullo stato di attuazione della legge stessa, redatta con il contributo del Ministero della Sanità. Mi riservo di inviare, non appena perverranno le notizie sugli adempimenti di spettanza degli altri Ministeri: Lavoro, Ricerca Scientifica e Ambiente.

Mi è gradita l'occasione per porgerLe i migliori saluti.

Alberto Clò

Sen. Prof. Carlo SCOGNAMIGLIO
Presidente del
Senato della Repubblica

R O M A

RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE
N. 257 DEL 1992

La legge 27 marzo 1992, n. 257 recante « Norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto », costituisce il quadro normativo di riferimento, non solo per la cessazione della produzione dell'amianto, ma anche per porre rimedio ai danni determinati dalla diffusione degli impieghi dell'amianto, che si era verificata negli anni in cui la conoscenza delle *performances* di queste fibre non era accompagnata dalla consapevolezza della loro pericolosità per la salute e per l'ambiente.

Il legislatore si è trovato a dover contemperare l'istanza della collettività rivolta ad una rapida dismissione dell'uso di amianto con l'esigenza di non accollare solo al settore produttivo l'onere di un'iniziativa a prevalente interesse sociale. Per il raggiungimento di questi obiettivi il legislatore ha strutturato una legge che, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione tecnico-consultiva di supporto, poneva a carico dei Ministeri competenti in materia sanitaria, ambientale, industriale e tecnico-scientifica, l'onere di emanare una serie di provvedimenti sostanzialmente indirizzati a:

1. definire metodi per la bonifica di strutture edilizie, beni mobili e aree contaminati da amianto;

2. porre i presupposti per una diffusione, all'interno delle Amministrazioni locali, delle conoscenze e degli strumenti necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali di pianificazione e controllo;

3. assegnare i contributi stanziati a sostegno delle imprese costrette a cessare la propria attività produttiva nel settore amianto;

4. fronteggiare, anche attraverso gli strumenti del prepensionamento e del ricorso alla CIG, l'impatto della dismissione dell'amianto sulla situazione occupazionale del settore;

5. pianificare ed attuare un programma di risanamento e di sostegno socio-economico nell'area estrattiva di Balangero;

6. promuovere l'innovazione tecnologica rivolta alla sostituzione dell'amianto ed alla messa a punto di tecnologie per la decontaminazione di siti o prodotti contenenti amianto, anche individuando criteri per l'omologazione dei sostituti dell'amianto, con la finalità di incentivare un'attività di ricerca orientata anche alla tutela dei consumatori.

In questo quadro normativo, all'articolo 6, comma 6, della legge n. 257 si stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri della sanità, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica, presenti una relazione annuale al Parlamento, sullo stato di attuazione della legge stessa.

Per far ciò il Ministro dell'industria deve basarsi anche sul rapporto annuale che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge, deve essere redatto dalla citata Commissione tecnico-consultiva istituita ai sensi dell'articolo 4.

Per ragioni diverse, che sono meglio descritte nell'allegato « Rapporto sull'attività svolta », la Commissione, istituita nel 1992, ha presentato solo nel corrente anno 1995 il primo rapporto di attività aggiornato al marzo 1995.

Successivamente, la Commissione ha tenuto altre due riunioni plenarie, nel corso delle quali sono stati discussi per l'approvazione, e in parte approvati, ulteriori contributi alla definizione di provvedimenti di competenza delle Amministrazioni.

Nell'intento di recuperare i ritardi accumulati nella fase iniziale di attività della Commissione, durante i mesi di marzo, aprile e maggio i tre sottogruppi tecnici costituiti in seno alla Commissione stessa avevano intensificato la frequenza delle riunioni; in tal modo per il 18 maggio 1995 erano stati approntati i testi di:

1. Disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti contenenti amianto, nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ex articolo 5, comma 1, lettera c);

2. Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica del materiale rotabile, ex articolo 5, comma 1, lettera f).

I sottogruppi, inoltre, avevano esaminato ed espresso un parere in merito alla bozza di decreto del Ministero dell'ambiente previsto all'articolo 12, comma 4, della legge n. 257 del 1992, concernente l'istituzione della Sezione speciale amianto dell'Albo nazionale delle imprese di raccolta e smaltimento rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.

Prendendo atto di osservazioni e riserve avanzate in particolare sul testo dei « Disciplinari per il trasporto e deposito dei rifiuti contenenti amianto » soprattutto dal rappresentante del Ministero dell'ambiente, la Commissione ha espresso voto di approvazione in via generale dei primi due documenti, demandando peraltro ai sottogruppi la messa a punto definitiva dei testi da inoltrare alle Amministrazioni concertanti per l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi.

In merito alla bozza di decreto per l'istituzione della Sezione speciale dell'Albo nazionale smaltitori, la Commissione ha valutato favorevolmente la proposta modificata elaborata dai sottogruppi, disponendo l'invio formale del testo al Ministero dell'ambiente con una nota di accoglimento della richiesta del rappresentante confindustriale che raccomanda l'affidamento della Presidenza della Sezione speciale dell'albo e l'inserimento nel Comitato di esperti qualificati, anche designati dalla Commissione amianto come propria espressione.

Per la formalizzazione delle proposte di decreto approvate il 18 maggio, i Sottogruppi 1 e 2 si sono nuovamente riuniti il 9 giugno 1995, licenziando definitivamente le « Normative e metodologie per la bonifica del materiale rotabile », il cui testo, trasmesso al Ministero della sanità per costituire l'allegato tecnico del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 257 del 1992, è in via di emanazione avendo già ottenuto la sottoscrizione formale da parte dei Ministri concertanti.

In fase di revisione dei « Disciplinari per il trasporto e deposito dei rifiuti contenenti amianto » sono state, invece, formulate osservazioni e riserve il cui accoglimento avrebbe comportato una modifica non solo formale del testo approvato il 18 maggio in Commissione plenaria. In quella circostanza il Presidente del Sottogruppo 2 ha ritenuto che fosse venuto meno il consenso raccolto in sede di Commissione plenaria e che, pertanto, fosse necessario ottenere un nuovo mandato per proseguire il lavoro. La Segreteria della Commissione, raccolte tutte le osservazioni ricevute al 19 giugno 1995, le trasmetteva al Presidente del Sottogruppo 2 invitandolo ad esaminarle ed a programmare i lavori per l'elaborazione di una nuova proposta di decreto.

Lo svolgimento di questa attività di rielaborazione ha consentito al Sottogruppo di sottoporre alla Commissione plenaria il testo definitivo di disciplinare tecnico che, nella seduta del 15 novembre 1995, è stato approvato ed accompagnato da una dichiarazione della Commissione che auspica l'adozione, da parte delle Amministrazioni competenti, di quelle modifiche di carattere normativo, che si rendono necessarie per armonizzare gli indirizzi innovativi contenuti nel disciplinare con la vigente legislazione in materia di rifiuti contenenti amianto.

Nel medesimo periodo è avanzato anche l'iter procedurale relativo all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica che detta le modalità di erogazione dei contributi alle regioni e province autonome per la realizzazione dei piani di risanamento ex articolo 10.

Il relativo testo, ottenuto il parere favorevole da parte della Conferenza Stato-Regioni, è stato trasmesso per l'adozione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In proposito si è registrata un'istanza unanime delle regioni e province autonome, sostenuta anche dai rappresentanti delle componenti sindacali, volta al recupero delle annualità 1992 e 1993 dei contributi previsti dall'articolo 16 della legge n. 257 del 1992, andate in economia per la mancata emanazione dei provvedimenti attuativi che ne avrebbero consentito l'erogazione.

Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 14 della legge n. 257 del 1992 a favore delle imprese operanti nel settore amianto

per l'attuazione di programmi di riconversione, a seguito dell'emanazione della delibera del CIPI di cui all'articolo 14, comma 4, è stato pubblicato in data 29 maggio 1995 il regolamento dettante le modalità e i termini di presentazione delle domande.

Allo scadere dei termini di presentazione, 26 ottobre 1995, erano pervenute n. 8 domande; successivamente, ne sono pervenute altre 8 di cui n. 5 sono state ritenute ammissibili in quanto consegnate all'Ufficio postale di partenza entro il 26 ottobre, n. 3 sono in contestazione per mancanza accertata n. 1 o dubbia, dei requisiti di ammissibilità (timbro di ricevimento dell'Ufficio postale di partenza).

La valutazione dei programmi è in corso, ma risulta particolarmente impegnativo l'accertamento dei requisiti sanitari ed ambientali relativi ai materiali sostitutivi impiegati dalle imprese.

A questo proposito si segnala che la Commissione amianto, incaricata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *d*), della individuazione dei requisiti per l'omologazione dei sostituti dell'amianto, ha predisposto, approvato ed inoltrato al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato una proposta di provvedimento finalizzato a disciplinare la concessione di una omologazione provvisoria sulla base dell'autocertificazione della rispondenza del materiale da omologare ad una serie di requisiti tecnico-sanitari. Tale documento, approvato in sede di Commissione con il voto contrario dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della Confindustria, è stato valutato negativamente da parte dell'ufficio legislativo del Ministero dell'industria che non ha ritenuto percorribile neanche la proposta della Direzione generale della produzione industriale, di concertare a livello di Amministrazioni, una versione emendata dello schema.

In merito all'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della legge n. 257 del 1992, che prevede il finanziamento a carico del bilancio dello Stato del risanamento del territorio interessato dalla ex miniera di amianto « San Vittore » di Balangero, la Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha redatto l'unita relazione da cui si evince che:

in data 29 dicembre 1992 fu perfezionato un accordo di programma (pubblicato nella G.U. del 30 marzo 1993) tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero della sanità, la regione Piemonte, la Comunità montana Valli di Lanzo e il comune di Balangero;

per l'attuazione di tale accordo di programma, in data 30 dicembre 1993 è stato trasferito alla regione Piemonte l'importo di lire venti miliardi destinato all'effettuazione dei necessari studi, opere ed attività di risanamento;

la regione Piemonte ha provveduto, ai sensi dell'articolo 3 del citato accordo di programma, a promuovere la costituzione della prevista struttura societaria delegata all'attuazione del programma;

preso atto della regolare costituzione della società RSA srl - Società per il risanamento e lo sviluppo ambientale dell'ex miniera di amianto di Balangero e Corio - con decreti del Direttore generale delle miniere in data 6 marzo e 20 ottobre 1995 è stato autorizzato il

versamento della somma di lire venti miliardi a favore della regione Piemonte;

con successivo decreto, che sarà emanato entro il dicembre 1995, sarà impegnata, a favore della regione Piemonte, la residua somma di lire dieci miliardi, ridotta a novemiliardiottococinquantomilioni per effetto del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha richiesto anche ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica notizie relative agli adempimenti, di loro spettanza, fissati nella legge n. 257 del 1992.

Nonostante che tali notizie siano state anche sollecitate, non si è avuta alcuna risposta in proposito, sicché per consentire comunque una informativa seppure parziale si è preferito non attendere oltre ed inviare la relazione con le notizie ed i dati a disposizione.

IL DIRETTORE GENERALE PRODUZIONE INDUSTRIALE
(Prof. Giuseppe Ammassari)

